

CASSAZIONE SS.UU. PENALI

1° OTTOBRE 1991

PRESIDENTE: ZUCCONI GALLI FONSECA

ESTENSORE: FELICIANGELI

IMPUTATO: VERCELLI

**Reati contro la moralità pubblica
e il buon costume •**

Pubblicazioni e spettacoli osceni

**• Rivendita di videocassette
pornografiche custodite in un
vano separato del negozio con
indicazione della destinazione
solo per adulti • Lesione del
comune senso del pudore • Non
sussiste.**

Il commercio di videocassette pornografiche, se è attuato con modalità di riservatezza tali da rendere chiaramente avvertito il pubblico della natura particolare del materiale e da escludere comunque l'accesso ai minori di 18 anni, non è punibile a norma dell'art. 528 cod. pen. in quanto il requisito dalla pubblicità, reale o potenziale, deve sempre considerarsi incluso tra gli elementi del reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — 1. Il 24 ottobre 1990 la polizia giudiziaria procedeva al sequestro ex art. 354, comma 2, cod. pro. pen. di n. 304 videocassette di contenuto pornografico presso il negozio di vendita e noleggio al pubblico, gestito dalla società « Video Vip Club » s.a.s. di Vercelli Sergio e c., sito in Casale Monferrato (AL), ravvisando la violazione dell'art. 528, comma 1, cod. pen.

Il materiale sequestrato era custodito in uno stanzino adiacente alla sala di vendita dell'esercizio e da questa separato da una tenda rossa. All'ingresso era esposto un cartello con la dicitura « vietato l'accesso ai minori di anni 18 ».

La scelta delle video-cassette da acquistare o da prendere a noleggio era praticabile attraverso la consultazione di un catalogo con i titoli. Tutte le video-cassette recavano il contrassegno della SIAE.

Il procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Casale Monferrato provvedeva alla convalida del sequestro con atto notificato a Vercelli Sergio Guido, legale rappresentante della società.

Il difensore del Vercelli chiedeva al giudice per le indagini preliminari della pretura la revoca del provvedimento cautelare, richiamandosi alla giurisprudenza, — fatta propria anche della stessa pretura di Casale M. —, secondo la quale la vendita « riservata » del materiale pornografico non poteva considerarsi punibile perché non lesiva del comune sentimento del pudore.

Il P.M., — esprimendo parere negativo sull'istanza e chiedendo inoltre l'applicazione del sequestro preventivo del materiale —, osservava che le modalità di riservatezza con le quali era praticato il commercio non erano idonee ad escludere la sussistenza del reato p. e p. dall'art. 528, comma 1, cod. pen. esulando dalla fattispecie legale il requisito della pubblicità.

Con ordinanza 17 dicembre 1990 il GIP della pretura disponeva il dissequestro delle video-cassette, ordinando tuttavia la sospensione dell'esecuzione del provvedimento in caso di impugnazione.

Considerava il giudice, — richiamando la giurisprudenza ricordata dal difensore —, che le modalità specifiche della condotta dovevano ritenersi, nel caso, rilevanti ai fini dell'esclusione della configurabilità del reato contestato e che, peraltro, non poteva ravvisarsi un'ipotesi di commercio clandestino poiché tutto il materiale messo in vendita portava il contrassegno della SIAE e risultava regolarmente fatturato.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica pres-

so la pretura, denunciando, con un unico articolato motivo, l'ordinanza per violazione della legge penale (artt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e 528 cod. pen.).

Osserva il ricorrente che la detenzione di materiale osceno per farne commercio è incriminata dalla norma « indipendentemente dalla pubblicità o meno dell'offesa alla morale », sia perché, ove il legislatore ha ritenuto di dover esigere il requisito della pubblicità, lo ha richiamato (art. 528, comma 3, n. 2, cod. pen.), sia perché il citato articolo è finalizzato non solo alla tutela del comune sentimento del pudore, ma anche alla repressione della pornografia, in esecuzione degli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.

D'altra parte, la diffusione trasgressiva del commercio di pubblicazioni e oggetti osceni non consente di eludere la norma penale che tale commercio vieta con la comminatoria della sanzione penale.

3. Con ordinanza 29 aprile 1991 la 3^a sezione di questa Corte — rilevato che la questione sollevata dal ricorrente ha dato luogo a contrasto giurisprudenziale anche all'interno della medesima sezione —, ha rimesso il ricorso a queste sezioni unite (art. 618 cod. proc. pen.).

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. L'oggetto della controversia sottoposta a queste sezioni unite riguarda il tema se il commercio di video-cassette pornografiche — attuato con modalità di riservatezza tali da rendere chiaramente avvertito il pubblico della natura particolare del materiale in commercio e da escludere comunque l'accesso ai minori di anni 18 — sia o non punibile a norma dall'art. 528 cod. pen.

2. Il tema in esame si è posto, in maniera particolare, all'attenzione della giurisprudenza e della dottrina da alcuni anni ed è stato risolto in maniera contrastante sia dalla diffusa giurisprudenza di merito che da quella di legittimità.

In dottrina si è segnalato un orientamento che — affrontando ampiamente la problematica dell'osceno e della tutela del buon costume nei suoi molteplici aspetti — ha posto alla base della sua

elaborazione una nuova concezione del comune sentimento del pudore, che presuppone la trasposizione della tutela del buon costume nell'ambito della tutela dei diritti costituzionali di libertà personale.

In questa ottica la tutela del buon costume si risolve nella garanzia del diritto di ogni persona a non essere esposta, suo malgrado, all'esibizione di atti o alla offerta pubblica di oggetti, pubblicazioni e spettacoli osceni; con la conseguenza che non sussiste lesione di tale diritto e non si dà ragione di punibilità là dove la persona sia soltanto posta in grado di accedere — consapevolmente e liberamente — all'osceno nelle sue varie manifestazioni.

In giurisprudenza tale concezione ha trovato risonanza in molteplici pronunzie dei giudici di merito. Ma pur all'infuori di questa innovativa impostazione dogmatica e muovendo dalla tradizionale concezione della tutela del pudore inteso quale bene riferibile alla collettività e non al singolo, più volte la giurisprudenza di merito ha affermato la irrilevanza penale di comportamenti quali la messa in vendita di oggetti è pubblicazioni oscene e la rappresentazione di spettacoli, attuati in forma aperta al pubblico, ma riservata.

A tale linea giurisprudenziale ha aderito la decisione di questa Corte, sezione 3°, 30 settembre 1986, ric. Benedetti, la quale — in un caso di proiezione riservata di film osceno in un locale c.d. « a luci rosse » — ha ritenuto che « specifiche manifestazioni, in particolari circostanze di luogo, ma sempre tali da consentire a soggetti indeterminati l'approccio, possono essere realizzate senza provocare lesioni dei comuni sentimenti di riservatezza, di decoro, di pudore ».

Di contrapposto avviso la sentenza della stessa 3° sezione di questa Corte 19 settembre 1988, ric. Proc. gen. c. Bruttini, la quale, escludendo l'impunità della detenzione per la vendita di video-cassette pornografiche in un negozio, sia pure con le modalità di riservatezza riscontrabili anche nel caso che ha dato luogo al presente giudizio, ha osservato che la riferibilità alla collettività — e non alla singola persona — del comune sentimento del pudore, non consente di ritenere l'inoffensività di manifestazioni oscene sol perché espresse in

forma riservata, sì da raggiungere esclusivamente quanti consapevolmente ne siano interessati.

Infatti, la natura comune del bene protetto lo rende indisponibile da parte dei singoli e non consente l'esistenza di « zone franche », nelle quali, sia pure a beneficio di un pubblico di amatori e nonostante la diffusa indifferenza del pubblico più vasto, la lesione di esso si consuma attraverso comportamenti espressamente vietati dalla legge.

3. Pur tenendo conto che l'orientamento dottrinario sopradetto, seguito da una parte della giurisprudenza di merito, si preoccupa di conciliare la tutela del buon costume con una piena libertà della persona, non sembra possibile condividere la innovativa concezione da esso espressa, per la quale certamente la soluzione della questione in esame potrebbe agevolmente conseguirsi, ma in maniera non coerente col diritto positivo vigente e in primo luogo con la stessa Costituzione.

È innegabile, invero, che il buoncostume è recepito dalla stessa carta costituzionale come valore proprio della collettività, la cui tutela ha rilevanza tale da porlo chiaramente come limite al libero esercizio di diritti di libertà, quali la libera professione della propria fede religiosa e l'esercizio del culto, e la libera espressione del pensiero (artt. 19 e 21, ultimo comma, della Costituzione).

Tale è infatti l'insegnamento della Corte Costituzionale, la quale ha anche da ultimo ribadito (cfr. la sentenza n. 1063/1988) il ruolo di attuazione della norma costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, assolto dal vigente art. 528 cod. pen. in relazione all'art. 529 stesso codice.

Va pertanto confermato che il buon costume è un bene collettivo, costituente patrimonio e morale comune e, correlativamente, che il pudore — proprio perché normativamente riferito al sentimento comune e da questo definito — è assunto dalla legge nella sua accezione di valore etico proprio della collettività e non come bene individuale (quale pure è).

Cosicché esso si pone come regola generale promanante dal modo di sentire collettivo, pur mutevole nel tempo, e so-

tratta alla differenziata e personale sensibilità dei singoli.

4. Definita la natura dell'interesse protetto, occorre soffermarsi sull'elemento obiettivo del reato (e specificatamente sulla condotta prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 528 cod. pen., che qui interessa), in relazione al quale il ricorrente ha osservato che l'elemento della pubblicità della condotta non è richiesto per tutte le molteplici condotte alternativamente individuate dalla norma incriminatrice, ma solo là dove la norma stessa esplicitamente vi fa richiamo.

Il reato *de quo* è previsto in due ipotesi distinte: la prima concerne gli oggetti osceni ed è contenuta nei commi 1, 2 e 3 n. 1 dell'art. 528 cod. pen.; la seconda riguarda le produzioni pubbliche oscene (art. 528, comma 3, n. 2).

Considerando la prima ipotesi, appare evidente che la norma, avendo di mira la tutela di un bene che ha natura comune, incrimina anzitutto comportamenti ritenuti lesivi che, o sono di per sé naturalmente pubblici (il fare commercio ovviamente costituisce un'attività che si rivolge a una serie di persone indeterminate, ancorché avvenga in luogo privato), ovvero assumono carattere pubblico se rivolti alla generalità (distribuzione ed esposizioni pubbliche).

Tuttavia, la norma incriminatrice anticipa la soglia della punibilità sanzionando anche una serie di attività preparatorie (il fabbricare, il detenere ecc.) di norma svolgentisi privatamente, quando siano finalizzate al commercio, alla distribuzione o alla pubblica esposizione: il che è coerente con l'ultimo inciso dell'art. 21 della Costituzione, secondo cui la legge deve non soltanto reprimere, ma anche prevenire le violazioni del buon costume.

Da ciò discende che il requisito della pubblicità — per il quale, giova ricordare, deve farsi riferimento alla definizione contenuta nell'articolo 266, ultimo comma, cod. pen., che considera commessi pubblicamente anche i fatti che avvengono in luogo aperto al pubblico — o è richiamato come elemento proprio della condotta in quanto tale, ovvero è qualificante della condotta ulteriore alla quale il comportamento dell'agente è finalizzato (dolo specifico). Per conseguenza, l'osceno attinge il limite dell'an-

tigiuridicità penale, quindi della sua stessa punibilità, solo quando sia destinato a raggiungere la percezione della collettività, il cui sentimento del pudore può solo in tal modo essere posto in pericolo o subire offesa. In altri termini, ciò che si compie ed è destinato ad esaurirsi nella sfera privata, senza essere diretto (magari per colpa: art. 527 cpv.) alla comunicazione verso un numero indeterminato di persone, non è giuridicamente qualificabile come osceno.

Di qui l'inclusione, nella disciplina penale dei reati che offendono il pudore, del requisito della pubblicità, reale o potenziale, delle condotte criminose tipiche: delle quali essa costituisce, contrariamente all'avviso del ricorrente, un connotato comune, o perché espressamente previsto, o perché naturalmente presupposto. Né in contrario può certo essere invocata (come invece fa Cass., Sez. III, 19 settembre 1988) la punibilità del commercio clandestino in contrapposto (art. 528 cpv.) alla distribuzione pubblica, ossia palese, di oggetti osceni, poiché anche il commercio clandestino è pubblico in quanto rivolto ad una collettività indeterminata, ed anzi, sottraendosi ad ogni disciplina legale, raggiunge indiscriminatamente e subdolamente, al di fuori di ogni possibilità di controllo, qualsiasi tipo di persone, compresi i minori, sicché rappresenta un fenomeno carico di ancor più diffusa pericolosità per il buon costume.

La rilevanza della pubblicità dell'osceno trova anche sostanziale conferma nei criteri ispiratori della legge 17 luglio 1975, n. 355, la quale prevede l'esonero da responsabilità penale degli edicolanti salvo che esponano in modo da rendere immediatamente visibili parti palesemente oscene di pubblicazioni, o le vendano a minori di sedici anni, pur se è vero che l'eccezionalità della previsione la rende insuscettibile di applicazione ad altri soggetti (Corte Cost. n. 1063/1988): il che però non toglie che la norma dimostri la non indifferenza del legislatore per i modi di conoscibilità di oggetti osceni, ai fini della stessa punibilità dell'agente.

5. La puntualizzazione dell'elemento oggettivo del reato nel senso sopradetto, e la definizione del bene protetto in relazione al comune e variabile modo di sen-

tire della collettività, definiscono i presupposti giuridici della questione sottoposta alle Sezioni unite, costituiti per l'appunto della rilevata inclusione normativa (e logica) fra gli elementi del reato della pubblicità dell'osceno, in quanto offesa al sentimento comune del pudore, e correlativamente dalla mutevolezza storica di tale sentimento in relazione al variare dei costumi e in genere all'evoluzione culturale della società. È infatti punto fermo della dottrina e della nostra giurisprudenza (cfr. per tutte Cass., Sez. III, 10 ottobre 1978, Dal Punta) che condotte considerate offensive del pudore secondo la coscienza collettiva media e per tale ragione costituenti reato, hanno successivamente perduto ogni rilevanza penale per il venir meno della loro offensività, a causa del variare della soglia del pudore nel sentimento della collettività. Data la struttura della norma incriminatrice, è arduo compito del giudice — affidato alla sua capacità di cogliere e interpretare i mutamenti sociali — definire l'elemento della fattispecie legale costituito dal pudore quale possibile oggetto di offesa secondo il comune sentire. Tale definizione, implicando un'indagine storica e un accertamento della realtà sociale, è compito del giudice di merito. Non appartiene invece alla Corte di Cassazione, interprete delle leggi e giudice del diritto, valutare il comune sentimento di offesa del pudore secondo l'art. 529 cod. pen., né quindi sindacare la valutazione che ne danno i giudici di merito, se non nei limiti in cui in sede di giudizio di legittimità è consentito il controllo della motivazione delle sentenze: così come in genere non appartiene alla Corte di Cassazione definire le massime di comune esperienza che i giudici di merito devono porre alla base dei loro giudizi di fatto.

6. Nell'affrontare, sulla base delle premesse fin qui esposte, il problema dell'idoneità offensiva di comportamenti quali quello oggetto del presente giudizio, in relazione alla limitatezza della loro pubblicità nei sensi sopra detti, appare chiaro che il dubbio non riguarda l'idoneità delle singole condotte — conformi ad un modello legale di reato rimasto immutato nel tempo — a ledere l'interesse protetto, in quanto poste in essere con modalità o in presenza di cir-

costanze che in concreto potrebbero rendere impossibile l'evento lesivo (dubbio, questo, che dovrebbe essere sciolto di volta in volta dal giudice di merito ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod. pen.). Si tratta per contro di stabilire se i mutamenti subiti dal costume sociale in Italia negli ultimi decenni, i quali hanno modificato la sensibilità collettiva del pudore al punto di far perdere il carattere di offensività penale a comportamenti in precedenza offensivi, abbiano potuto incidere sul modello legale del reato, fino a rendere in astratto privi di offensività criminosa anche i comportamenti di cui trattasi, i quali per il loro contenuto sarebbero tuttora considerati offensivi dalla pur mutata coscienza collettiva se svolti in forma pubblica indiscriminata e incontrollata. In sostanza — giova ribadire — il quesito sottoposto alla Corte di Cassazione è di stabilire se la constatata e sempre più dilagante tolleranza, nella realtà sociale, di certe forme di limitata o riservata diffusione dell'osceno, possa costituire il segno di una intervenuta modificazione del comune sentimento del pudore rilevante ai sensi dell'art. 529 cod. pen., tale, in altri termini, da tradursi in modificazione della fattispecie normativa in virtù della particolare struttura della norma, che fa di quel sentimento un elemento costitutivo della previsione legale.

È quindi in gioco non l'offensività concreta di una singola azione, ma l'offensività astratta di una classe di azioni, da valutare in rapporto alle reazioni del « comune sentimento ».

7. Le obiezioni mosse alla possibilità di una soluzione positiva del problema sono, in sostanza, due.

Con la prima si prospetta che l'eventuale legittimazione di zone franche di fruizione dell'osceno si risolverebbe in una frammentazione o segmentazione della nozione di sentimento del pudore, più rigorosa se riferita alla generalità dei cittadini, più permissiva o lassista se riferita a chi vuole accedere riservatamente a quel genere di fruizione: il che contrasterebbe con l'unità della tutela penale, creando una scissione o duplicazione del bene protetto non consentita dalla norma. Ma la replica è agevole: non si tratta, infatti, di attribuire rilevanza giuridica allo scarso o nullo senso del

pudore di più o meno larghe minoranze, per trarre da esso titolo ad una attenuazione o circoscritta elusione del precepto penale. Si tratta invece di riscontrare se la generalità accetti o non accetti, ossia consideri offensivi o non offensivi del proprio sentimento del pudore, comportamenti che se non svolti in modi e luoghi riservati e protetti essa certamente avvertirebbe come osceni.

La seconda obiezione è molto più consistente. Si osserva che il sentimento comune può agire, con il suo evolversi, sull'osceno in sé, togliendo o attribuendo carattere di oscenità ad atti, oggetti, rappresentazioni che in altre epoche e in diverse condizioni del costume sociale avrebbero o non avrebbero quel carattere; ma non può, oltre a ciò, spiegare influenza sugli altri elementi della fattispecie legale, che spetta soltanto al legislatore disciplinare; e fra tali elementi, in quanto la si consieeri requisito del reato in ogni sua manifestazione, è anche la pubblicità. Cosicché è irrilevante che la coscienza collettiva consideri più o meno benevolmente manifestazioni in sé oscene solo perché realizzate con minore o maggiore diffusione, ma pur sempre nell'ambito minimo di pubblicità definito sufficiente dal legislatore (soprattutto attraverso l'equiparazione normativa fra luogo pubblico e luogo aperto al pubblico). Insomma, il requisito della pubblicità sarebbe indisponibile non essendo normativamente oggetto del comune sentimento del pudore; non rientrando dunque nella parte della previsione legale che può variare per effetto del variare del costume sociale.

Intorno a questo argomento, che tocca il punto centrale della questione da risolvere, le sezioni unite osservano in primo luogo che dalla giurisprudenza dei giudici di merito si ricava la massima d'esperienza secondo la quale il comune senso del pudore si è modificato nel considerare l'osceno proprio in ragione delle modalità di diffusione o esposizione di atti o comportamenti determinati. Così, certe nudità prima considerate inoffensive soltanto nel chiuso dei campi di nudisti, sono state a mano a mano accettate, e sono divenute oggetto di indifferenza generale, in certi ambienti pubblici (ad esempio, le spiagge), ma non in altri: allo stesso

modo che un amplesso certamente non osceno nella riservatezza, lo diventa se esibito sulla pubblica via. Già sul piano storico, quindi, l'obiezione non coglie nel segno, giacché la realtà della psicologia collettiva offre un sicuro esempio che il sentimento del pudore può variare sia quanto alla qualificazione dell'osceno, sia in quanto alla suscettibilità ad esserne attinto o violato in relazione a diverse situazioni ambientali. Per conseguenza, se il legislatore costruisce il sentimento del pudore come elemento della fattispecie legale, pare arbitrario limitarne la rilevanza solo in rapporto ad alcuno dei fattori che storicamente contribuiscono a delinearne il livello.

Ma una tale contraddizione non trova spazio — come appare dal testo normativo — neppure sul terreno esegetico, posto che l'art. 529 cod. pen. rapporta al sentimento comune non l'oscenità di atti ed oggetti in sé considerata, ma l'offesa che può derivarne al pudore. Dunque la misura dell'osceno è la capacità offensiva, la quale non è avulsa, ma condizionata, dal contesto in cui atti ed oggetti si manifestano; è il sentimento dell'offesa, correlativamente, che ha giuridico rilievo, qualunque siano le ragioni per le quali la coscienza comune ad esso perviene.

Per conseguenza, deve escludersi che il giudice di merito incorra in errore giuridico quando affermi che, nell'accertamento dell'offesa che il comune sentimento del pudore può risentire per effetto di comportamenti determinati, sono da considerare fra gli indici di valutazione, idonei a condizionare in un determinato momento storico il prodursi dell'offesa, anche il contesto ambientale nel quale i comportamenti sono attuati e il grado e le modalità della pubblicità ad essi conferita.

In conclusione, l'ordinanza impugnata non è censurabile, poiché, in seguito all'indagine che è demandata al giudice di merito, ha motivatamente ritenuto l'inidoneità offensiva del denunciato commercio di videofilms pornografici, purché realizzato con particolari modalità di riservatezza e di cautela nei confronti di acquirenti adulti.

8. Rimane il problema dell'osservanza degli impegni internazionali posto dal ricorrente con evidente riferimento

alle conferenze di Parigi (8 aprile 1910) e di Ginevra (12 settembre 1923), nonché ai due specifici accordi internazionali, il primo ratificato dallo Stato italiano con r.d. 25 marzo 1911, n. 811 e successivamente emendato in sede internazionale con protocollo del 4 maggio 1949; e il secondo ratificato l'8 luglio 1924, anche questo successivamente emendato con il protocollo del 22 novembre 1947.

È sufficiente al riguardo ricordare che la cennata normativa internazionale rimanda per la definizione del concetto-base di oscenità alle singole giurisdizioni nazionali, alle quali deve ritenersi rimessa egualmente la valutazione dell'offensività dei comportamenti.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso.

RILEVANZA PENALE DELLA RIVENDITA E DEL NOLEGGIO DI VIDEOCASSETTE PORNOGRAFICHE

1. Con la sentenza in esame le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente posto termine ad un annoso contrasto giurisprudenziale relativo alla rilevanza penale ed alla conseguente punibilità della rivendita e del noleggio di videocassette pornografiche attuati con particolari modalità di riservatezza.

La questione — certamente di grande attualità — è stata infatti più volte sottoposta al vaglio dei giudici di merito e di legittimità ed ha costituito oggetto di numerose e contrastanti decisioni¹, tali da creare una ormai inaccettabile situazione di incertezza per gli operatori del settore, spesso costretti a vivere lunghe e tortuose vicende giudiziarie².

¹ Per quanto specificamente attiene alle pronunce della Corte di Cassazione, basti rilevare che anche all'interno della medesima Sezione, è stato più volte mutato orientamento.

Una tendenza particolarmente rigoristica e restrittiva ha trovato spazio fino a tempi recentissimi: cfr., da ultimo, Cass., Sez. III, 26 settembre 1991, Rebuf, n. 2988. Nello stesso senso: Cass., Sez. III, 19 settembre 1988, Bruttini, in *Foro it.*, 1989, II, 365 ss.; Cass., Sez. III, 19 marzo 1985, Ventura, in *Foro it.*, 1986, II, 163 ss. Le sentenze citate si fondano essenzialmente sulla considerazione che la nozione normativa di osceno non consenta « segmentazioni » che tengano conto dell'esistenza di differenti gradi di sensibilità tra consociati dovendosi riferire ad un « comune » sentimento del pudore e non potendosi ammettere l'esistenza di « zone franche nelle quali l'osceno abbia libero ingresso ». In tale prospettiva viene esclusa qualsiasi rilevanza alle modalità della condotta e viene negata l'essenzialità del carattere della pubblicità. In senso contrario si veda una decisione particolarmente significativa (Cass., Sez. III, 30 novembre 1986, Benedetti, in *Cass. pen.*, 1988, 1026 ss. con nota di A. BORTO) con la quale, avendo riguardo alla proiezione di film pornografici in sale c.d. a « luci rosse » si è attribuita rilevanza alle circostanze di luogo e di tempo in cui le condotte vengono realizzate e si è esclusa la punibilità « per manifestazioni di per sé oscene, rappresentate in luoghi aperti al pubblico sicuramente identificabili per l'inequivoco ed efficace avvertimento sulla natura e sul contenuto della manifestazione ».

² In diverse occasioni, infatti, la Corte di Cassazione ha annullato sentenze assolutorie emesse dai giudici di merito e rinviato in primo grado dove gli imputati sono stati nuovamente assolti. Un caso emblematico è rappresentato da una decisione del Pretore

La sentenza in oggetto, quindi è una volta per tutte intervenuta a dichiarare la liceità penale della detenzione, della vendita, del noleggio di pornocassette da parte di commercianti autorizzati, allorché la condotta sia realizzata in maniera riservata e venga comunque tutelata la particolare sensibilità dei minori attraverso cautele tali da impedire a questi ultimi di venire direttamente in contatto con gli oggetti osceni.

La decisione, che deve senz'altro essere condivisa, ha di fatto accolto le tendenze dottrinali e giurisprudenziali più avanzate e progressiste che già da tempo escludevano la rilevanza penale dei comportamenti sopra descritti e che, anche se per diverse ragioni e con differenti motivazioni, prospettavano un'interpretazione evolutiva del comune sentimento del pudore tale da modificare, restringendolo, l'ambito di applicazione della norma penale³.

Bisogna comunque dare atto che le Sezioni Unite, nel fornire una soluzione certamente attuale e condivisibile, nella

complessa ed articolata motivazione della sentenza hanno scrupolosamente affrontato ed esaminato tutti i principali orientamenti espressi in materia, giungendo infine alla conclusione che la soluzione del problema debba trovare il proprio fondamento in una razionale ed attuale interpretazione del diritto positivo, ed in particolare degli artt. 528 e 529 cod. pen. nonché dell'art. 21 della Costituzione.

L'aspetto particolarmente innovativo della pronuncia in esame è quello concernente l'interpretazione dell'art. 528, comma 1 e 2 cod. pen. in ordine all'elemento oggettivo del reato di pubblicazioni oscene, che può essere integrato dalle diverse ed alternative condotte descritte dalla norma.

Contrapponendosi a quanto è stato finora prevalentemente espresso dalla Corte di Cassazione⁴, le Sezioni Unite hanno infatti ritenuto che il requisito della pubblicità, sia esso reale o potenziale, è sempre da ritenersi rilevante nella disciplina dei reati contro il pudore, anche rispetto a quelle condotte tipiche per le quali la legge non lo richieda esplicitamente.

In altri termini, ed avendo particolare riguardo alle attività preparatorie (fabbricazione, detenzione) incriminate dall'art. 528 cod. pen. per le quali sembrerebbe non rilevare l'elemento della pubblicità, si è invece ritenuto che il prodotto osceno, laddove non sia « destinato a raggiungere la percezione della collettività » non è idoneo né a ledere né a porre in pericolo il « comune sentimento del pudore » — che costituisce il bene tutelato dalla norma — escludendo l'insorgere del carattere antigiuridico della condotta posta in essere.

La sentenza che si annota si pone, quindi, come principale obiettivo quello di stabilire se, tenuto conto dell'evoluzione subita dal « comune senso del pudore », una determinata categoria di azioni astrattamente considerata, possa oggi reputarsi idonea ad offendere il bene protetto dalla norma.

Per giungere ad una soluzione negativa del problema, le Sezioni Unite hanno dovuto attribuire rilevanza alle modalità — circostanze di tempo e di luogo — di esecuzione della condotta tipica incriminata, modalità che certamente ne modificano la capacità offensiva⁵.

di Siena (13 gennaio 1989, Bruttini, in *Foro it.*, 1989, II, 365) il quale ha ritenuto di potersi svincolare dai principi enunciati dalla Cassazione nella sentenza di rinvio.

³ In dottrina, per una approfondita e completa disamina delle tendenze sia dottrinali che giurisprudenziali e per una rivisitazione critica della disciplina dei reati contro il pudore, si veda FIANZACA, *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*, Padova, 1984. Per la giurisprudenza vedi *infra*, sub nota n. 7.

⁴ Cfr. *supra*, sub nota n. 1.

⁵ Certamente da oggi dichiarare l'irrilevanza penale del commercio di videocassette od altri oggetti pornografici richiederà minori sforzi interpretativi: sarà infatti sufficiente richiamare i principi ermeneutici indicati dalle Sezioni Unite.

Non si renderà, ad esempio, più necessario fornire complicate motivazioni in ordine all'evoluzione subita dal « comune senso del pudore » negli anni, così come, probabilmente, molti giudici eviteranno di ricorrere — come hanno fatto nell'ultimo decennio — al criterio del pudore in funzione della libertà personale e della libertà di scelta.

Quest'ultimo criterio — certamente apprezzabile — ha infatti costituito il fondamento di numerosissime recenti pronunce dei giudici di merito (cfr. *sub*, nota n. 7) che elaborando la teoria dello sdoppiamento del bene protetto dalla norma penale — individuando diversi livelli del sentimento del pudore — hanno tentato di percorrere una nuova linea interpretativa che conducesse alla conclusione della liceità dei comportamenti suddetti conformemente a quanto emerso dalla realtà sociale e dall'esperienza.

2. Il caso tipico, più volte sottoposto all'esame del giudice penale, sia di merito che di legittimità, è proprio quello in esame: se la condotta del titolare di un esercizio commerciale che detenga, al fine di porli in commercio, oggetti erotici o a contenuto obiettivamente osceno (quali appunto videocassette pornografiche o altri oggetti definiti «coadiuvanti», come nel caso dei *sexy shops*) in un vano separato del locale — in genere delimitato da una tenda o da altro divisorio sul quale veniva indicata esplicitamente la destinazione dei prodotti e del relativo commercio, ai soli adulti — configuri il reato di pubblicazioni oscene di cui all'art. 528 cod. pen.

È essenziale sottolineare come, nell'ultimo decennio, i Giudici di merito si siano, nella maggioranza dei casi, orientati verso pronunce assolutorie.

Come è noto, sono due gli indirizzi prevalentemente seguiti in materia di osceno e di « comune sentimento del pudore »: quello storico-relativistico — che tiene conto dell'evoluzione e della modificazione che il sentimento del pudore subisce nel tempo e nello spazio — e quello « deontologico », certamente più rigoristico, che concepisce il pudore quale bene collettivo immutabile⁶.

A fronte di dette tendenze, è andato via via consolidandosi — principalmente nella giurisprudenza di merito — un terzo orientamento che, nel tentativo di interpretare *ex novo* la normativa in materia di osceno, ha ricondotto la tutela del pudore alla sfera della tutela della libertà personale ed in particolare della libertà sessuale⁷.

In tale ottica innovativa, lesione del pudore vi sarebbe solo in caso di aggressione o indesiderata intromissione nella riservatezza che circonda la sfera sessuale del singolo; non sarebbe invece configurabile laddove il soggetto, precedentemente avvertito della natura dell'oggetto o della manifestazione, scegliesse consapevolmente ed intenzionalmente di accedervi o di venirvi in contatto. In questa prospettiva, appare evidente un netto rifiuto della concezione deontologica e soprattutto di uno Stato quale portatore e tutore di un principio etico immutabile o « maggioritario » che debba essere comunque imposto e rispettato⁸.

Viene invece posta in rilievo la libertà di ogni singolo individuo adulto di sce-

gliere ed autodeterminarsi. Si prende cioè realisticamente atto dell'esistenza di differenti gradi di sensibilità e la tutela penale rimarrebbe limitata solo ed esclusivamente alle ipotesi in cui il contatto con oggetti osceni venga indiscriminatamente imposto anche a coloro che non lo gradiscano o non lo cerchino, risultando così offeso il bene giuridico protetto dalla norma penale.

Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza che si annota, pur affrontando — non potendolo ignorare — il recente orientamento succintamente esposto, hanno però ritenuto di non poterlo condividere in quanto non « coerente » con il diritto positivo.

La Corte, infatti, pur giungendo alla medesima conclusione dell'irrelevanza penale del fatto sottoposto al suo esame, ha voluto tener fermo il principio, più volte affermato, dell'esistenza di un uni-

⁶ Dall'esame della copiosa giurisprudenza esistente in materia, si evince come gli organi giudicanti, al fine di determinare l'ambito di applicazione dell'art. 528 cod. pen., si siano essenzialmente posti l'obiettivo di attribuire un significato al concetto di « osceno » e quindi di determinare il contenuto del « comune sentimento del pudore » che dal primo risulterebbe offeso a norma dell'art. 529 cod. pen.

Per uno studio completo e critico circa l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa alle concezioni storico-statistica (o relativistica) e deontologica (o assolutistica), si rinvia a: FIANDACA, *op. cit.*, p. 9 ss. e p. 34 ss.; si veda inoltre R. SCIOLTI, *Spunti ricostruttivi della giurisprudenza in tema di « comune sentimento del pudore »*, in questa *Rivista*, 1988, p. 831 ss. e bibliografia ivi richiamata.

⁷ Al riguardo si veda: Trib. Torino 2 aprile 1981, *Semprebene*, in *Foro it.*, 1981, II, 529, che, per la complessità della motivazione, ha certamente costituito il precedente più significativo; Pretura di Sampierdarena, 13 giugno 1985, Belli, in *Foro it.*, 1986, II, 163; Pret. di Torino, 4 marzo 1986, Busso, *ibidem*, 522, con nota di Russo; Trib. Milano 9 aprile 1986, Brovelli, *ibidem*, 625; Pret. Bari, 8 aprile 1987, Ventura, in *Foro it.*, 1988, II, 477; Trib. Milano 16 marzo 1988, Alio, in questa *Rivista*, 1988, 827; Pret. Verona, 8 novembre 1988, Verzin, in *Giust. pen.*, 1989, II, 235; Pret. Siena, 13 gennaio 1989, Bruttini, in *Foro it.*, 1989, II, 365; Pret. Sampierdarena, 22 dicembre 1988, Carrera, *ibidem*, 366.

Per una rassegna e l'analisi delle sentenze che hanno aderito al criterio della libera scelta, si veda FIANDACA, *op. cit.*, p. 51 ss.

⁸ In tal senso, FIANDACA, *op. cit.*, p. 79. L'A., nel confutare l'indirizzo deontologico, sostiene che « è da escludere che lo scopo di migliorare il costume possa rientrare tra gli obiettivi dello Stato come configurato nella Costituzione » e perciò « si deve negare che l'autorità statale sia legittimata ad imporre coercitivamente, alla collettività modelli etici di condotta che non riposano sull'effettivo consenso e l'osservanza da parte di gruppi sociali ».

co sentimento del pudore che sia riferibile all'intera collettività e non al singolo e che debba ancora considerarsi l'oggetto giuridico della normativa in materia di pubblicazioni e spettacoli osceni⁹.

In altri termini sembra che la Corte abbia preferito, una volta per tutte, reinterpretare l'art. 528 c.p. ponendo l'accento sugli elementi costitutivi — in particolare quello oggettivo — richiesti per l'integrazione della fattispecie, e non su considerazioni relative al bene giuridico, di certo più facilmente confutabili. Non senza qualche forzatura, è stata propugnata una lettura della norma, in base alla quale il requisito della pubblicità delle condotte incriminate, e quindi le modalità delle stesse, assumono il connotato di essenzialità ai fini della configurabilità del delitto e della conseguente punibilità dell'agente.

A ben guardare anche i Giudici che hanno aderito al filone giurisprudenziale di cui si è detto, fondato sul criterio della libera scelta e della libertà di auto-

determinazione di ogni singolo individuo, hanno sempre posto in rilievo l'aspetto della modalità della condotta tenuta dal soggetto incriminato. Si è cioè sostenuto che sia la « libertà di » fruire del prodotto osceno, sia la « libertà da » ogni indesiderata offesa al proprio senso del pudore¹⁰ sono garantite allorché la vendita, il commercio, la detenzione di materiale erotico si svolgano « in assoluta riservatezza » e comunque in modo tale da « non renderlo visibile al pubblico interessato », ovvero quando vi sia una precisa ed inequivocabile indicazione circa il contenuto degli oggetti o delle rappresentazioni cui il pubblico adulto può, senza alcuna imposizione, liberamente accedere.

Appare quindi ipotizzabile che le Sezioni Unite, pur non volendo espressamente avallare la teoria secondo la quale la tutela del pudore si risolve nella tutela della libertà personale, finiscono di fatto per condividere — seguendo un diverso ragionamento — proprio quegli stessi criteri di demarcazione tra il lecito e l'illecito, già individuati dai sostenitori di quella stessa teoria.

3. Di particolare rilievo appare un ulteriore aspetto della decisione che si annota.

Ogni qual volta si affronti il problema della illiceità e punibilità del commercio delle videocassette pornografiche, non si può fare a meno di ricordare che sin dal 1975 gli edicolanti ed i librai che pongano in vendita pubblicazioni a contenuto osceno, sempre che queste ultime non siano esposte in modo tale « da renderle immediatamente visibili al pubblico », sono esonerati da responsabilità penale in virtù dell'art. 1 legge 17 luglio 1975, n. 355.

Si ha cioè la netta sensazione dell'esistenza, all'interno dell'ordinamento, di una macroscopica e palese disparità di trattamento di due situazioni sostanzialmente analoghe, soprattutto se si tenga conto che non raramente gli edicolanti fanno commercio, allegandole alle riviste, anche di pornocassette.

La questione dell'applicabilità della causa di non punibilità prevista per gli edicolanti ed i librai *ex art.* 1 legge 355/75 anche ai rivenditori di cassette pornografiche è stata più volte affrontata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza¹¹,

⁹ Sul punto, infatti, la Corte non accogliendo la teoria dello sdoppiamento del bene giuridico tutelato (cfr. Trib. Torino 2 aprile 1981, *cit.*), ribadisce quanto sostenuto dai giudici che hanno aderito ai precedenti indirizzi ed in particolare a quello deontologico (cfr., per tutti, Cass., Sez. III, 19 settembre 1988, Bruttini, *cit.*). Nella sentenza si legge che « il buon costume è bene collettivo, costituente patrimonio ideale e morale comune e, correlativamente, che il pudore... è assunto dalla legge nella sua accezione di valore etico proprio della collettività e non come bene individuale ».

La peculiarità e l'originalità del procedimento logico seguito dalle Sezioni Unite, appaiono ancor più evidenti se si consideri che, pur prendendo le mosse da una premessa di tal genere — che finora ha sempre condotto a dichiarare la rilevanza penale anche della detenzione e del commercio di videocassette — si sia infine ugualmente giunti alla determinazione dell'innocuità della condotta oggetto del giudizio rispetto al bene protetto, anche se delineato nei termini sopra descritti.

¹⁰ Così FIANDACA, *op. cit.*, p. 105 ss.

¹¹ Cfr. Trib. Teramo 10 febbraio 1987, Di Felice, in *Giur. di merito*, 1987, II, 945 con nota critica di IADECOLA. Il Collegio in quell'occasione, da un lato ha considerato le videocassette preregistrate equiparabili agli stampati (contra, Cass., Sez. I, 3 febbraio 1989, Zanesi in *Giust. pen.*, 1990, II), dall'altro ha ritenuto applicabile ai rivenditori l'art. 1 legge 355/75, considerato che la posizione di questi ultimi « appare pienamente assimilabile a quella degli edicolanti e dei librai ed una esclusione degli stessi dalla applicabilità dell'esimente non sembra giustificabile se non con la scarsa diffusione in Italia dei videoregistratori e conseguentemente del commercio delle videocassette all'epoca in cui la legge 355 del 1975 è stata approvata ». La stessa tesi è stata sostenuta dal Pretore di Trieste (ord. 11 novembre 1987, in *Cass. pen.*, 1988, 7) che ritenendo la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata, ha emesso ordinanza di rinvio dinanzi alla Corte Costituzionale.

fino ad essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che non ha esitato a dichiararla infondata¹². La sentenza si fonda su un duplice ordine di ragioni: da un lato viene negata l'identità tra le due situazioni; dall'altro, si tratterebbe di norma eccezionale dettata da « mere ragioni di politica legislativa » e da una scelta discrezionale ed insindacabile del legislatore, e quindi non suscettibile di interpretazione analogica¹³. La decisione della Consulta, ha creato senza dubbio uno sbarramento ad ulteriori pronunce o discussioni in ordine alla possibilità di applicazione dell'esimente in esame ai commercianti di videocassette.

Non ha però certamente impedito ai giudici ordinari di continuare ad emanare sentenze assolutorie aggirando l'ostacolo ed anche trovando nella stessa legge 355/75 e nella sua ratio spunti interpretativi validi circa l'attuale posizione del legislatore, che, pur avendo consentito (in considerazione dei mutati costumi sociali) la rivendita di pubblicazioni oscene, non si è comunque mostrato indifferente alle modalità della condotta (esposizione palese ed indiscriminata oppure riservata), implicitamente accogliendo a livello normativo il principio dell'esistenza di diversi livelli di sensibilità e di pudore.

Le stesse Sezioni Unite della Cassazione non hanno potuto fare a meno di considerare l'esistenza, nell'ordinamento, della legge 355/75 cit., ravvisando in essa un sostegno alla conclusione raggiunta in sentenza. In sostanza, pur non contraddicendo la posizione assunta dalla Corte Costituzionale circa l'applicabilità dell'esimente, le Sezioni Unite hanno però ravvisato nella legge in questione un sicuro appiglio normativo a sostegno della rilevanza assunta dall'elemento della « pubblicità » nell'attuale legislazione in materia di osceno, confermando e rafforzando così l'interpretazione dell'art. 528 cod. pen. — e più in generale delle norme che prevedono reati contro la moralità pubblica e il pudore — prospettata in sentenza¹⁴.

È infatti essenziale sottolineare che se è pur vero che la legge 355/75 ha come unici destinatari gli edicolanti, i librai ed rivenditori di stampa periodica — ciò in considerazione della particolare situazione di detti soggetti: da una parte obbligati a porre in commercio ciò che ri-

cevano; dall'altra obbligati al rispetto della normativa penale — è altrettanto innegabile che la sua emanazione abbia avuto come ovvio presupposto una netta presa di coscienza in ordine alle profonde trasformazioni subite dai costumi sociali ed alla sempre maggiore tolleranza dei cittadini di fronte all'osceno. Si è constatato, cioè, che non è più l'osceno in sé ad offendere, ma il modo in cui questo viene portato a conoscenza del pubblico che — considerata la possibile ostilità ancora presente in alcuni dei

¹² Corte Cost., 6 dicembre 1988, n. 1063 in *Cass. pen.*, 1989, 327, con nota di A. PISANI, *ivi*, 1023 ss. ed in *Foro it.*, 1989, I, 8 con nota di FIANDACA.

¹³ La Corte Costituzionale, argomentando con estrema logica e coerenza, ha quindi ribadito la piena legittimità costituzionale degli artt. 528 cod. pen. e 1 legge 355/75 attribuendo ad una scelta mirata del legislatore l'esonero di responsabilità penale di una determinata e delimitata categoria di commercianti. La Corte si è di fatto dichiarata incompetente a sindacare le motivazioni di politica legislativa che hanno determinato l'emanazione della legge 355/75 cit. e soprattutto a colmare una lacuna che solo il Parlamento, in virtù dei suoi poteri istituzionali, può colmare, lasciando così del tutto immutata la situazione preesistente e riversando nuovamente sui giudici ordinari il problema di stabilire, di volta in volta, se la rivendita di videocassette possa ancora integrare il reato di cui all'art. 528 cod. pen. Si legge infatti in sentenza: « È appena il caso di avvertire che la proposta questione non ha nulla a che vedere con l'evoluzione dei costumi, colla nozione di osceno o di comune senso del pudore ».

D'altro canto, prima dell'emanazione della legge 355/75, la Corte Costituzionale per ben due volte aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla posizione degli edicolanti costretti, da un lato, a rispettare gli obblighi contrattuali assunti nei confronti dei fornitori e, dall'altro, ad effettuare una specie di « censura » preventiva in contrasto con quanto disposto dall'art. 21 della Costituzione. Cfr.: Corte Cost., 18 novembre 1970, n. 159; Corte Cost., 18 maggio 1972, n. 93. Nello stesso senso si veda: Cass., Sez. III, 21 gennaio 1974, Bellia, in *Cass. pen.*, 1975, 798 ss. con nota di M.B. MIRRI.

¹⁴ Il riferimento alla presenza, nel sistema, della legge 355/75 nonché della legge 21 aprile 1962, n. 161 (nella parte in cui dispone che il nulla osta per gli spettacoli osceni possa essere rilasciato a condizione che ne vengano esclusi i minori di diciotto o di quattordici anni) rappresenta una costante anche nelle motivazioni delle sentenze dei giudici di merito (cfr. *sub* nota n. 7) che, pur aderendo alla concezione del pudore in funzione della libertà personale, hanno in esse ravvisato la conferma dell'importanza attualmente attribuita dal legislatore alla modalità del commercio e dell'esposizione di prodotti osceni.

consociati — non deve essere obbligato a fruirne, anche contro la propria volontà.

Non tenere conto di detto presupposto e voler continuare a rimanere inamovibili su anacronistiche e conservatrici posizioni, equivarrebbe ad una assoluta cecità di fronte all'evolversi dei tempi ed ai segnali provenienti dalla società. Ciò determinerebbe una progressiva, e forse consapevole, discrasia tra la realtà sociale e coloro — legislatore e giudici — che di tale realtà non possono non tener conto nello svolgimento delle attività che sono loro istituzionalmente demandate.

4. La modernità della sentenza che si annota sta proprio nel fatto che le Sezioni Unite, dimostrando una notevole larghezza di vedute, non si siano limitate ad una interpretazione delle singole norme penali, avulsa dall'attuale contesto storico-giuridico in cui le stesse si inseriscono.

Implicitamente prendendo atto di un vuoto normativo ed auspicando un chiaro intervento legislativo in materia, hanno allargato l'angolo visuale e reinterpretato le disposizioni in modo che le prescrizioni in esse contenute fossero più vicine e coerenti con le concrete reazioni — soprattutto di tolleranza o indifferenza — espresse dalla collettività di fronte all'osceno.

Ciò è stato realizzato cogliendo spunti e motivazioni anche da altri settori dell'ordinamento e constatando che alcuni principi di certo più liberali sono ormai da considerarsi vigenti nel sistema in quanto espressi ed accolti anche a livello legislativo. La Corte di Cassazione, con un ammirevole procedimento logico, ha tenuto conto di detti principi e li ha posti a fondamento di una diversa lettura delle norme penali, trasfondendoli in esse e ravvisando nelle stesse una nuova *ratio*. Da ciò è derivata una precisa individuazione degli elementi costitutivi del reato e l'indicazione di ulteriori requisiti oggi da ritenere indispensabili per la configurabilità delle fattispecie previste dall'art. 528 cod. pen.

In conclusione, si assiste finalmente ad una obiettiva constatazione — scevra da ogni tendenza conservatrice e moralista — dell'avvenuta trasformazione, negli anni, del « comune sentimento del

pudore », incontestabilmente dimostrata dalla pressoché totale indifferenza espressa dai cittadini nei confronti « di certe forme di limitata o riservata diffusione dell'osceno ».

E soprattutto si raggiunge la ragionevole convinzione — che riesce a trovare ingresso nella stessa interpretazione letterale delle norme — che la modificazione di un elemento costitutivo del reato — pur sempre variabile — non può non incidere sullo stesso modello legale, determinando un mutamento della fattispecie astrattamente prevista e punita.

In questa prospettiva è agevole comprendere che la capacità offensiva dell'osceno « non è avulsa, ma condizionata, dal contesto in cui atti ed oggetti si manifestano » e che di conseguenza il requisito della « pubblicità » assurge ad elemento essenziale delle fattispecie di reato delineate dall'art. 528 cod. pen., « o perché espressamente previsto, o perché naturalmente presupposto ».

5. Un'ultima notazione appare indispensabile.

Nel leggere la sentenza in esame, appare chiaro che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione — principali interpreti delle norme in vigore — siano state investite di un arduo compito e di una profonda responsabilità. Di fronte a contrastanti opinioni finora espresse ed al più volte denunciato « disagio » dei giudici di merito chiamati a decidere su analoghe questioni, ma soprattutto di fronte ad una totale inerzia del legislatore che avrebbe dovuto già da tempo riordinare e disciplinare l'intera materia, la Corte si è fatta carico di un compito che istituzionalmente non le compete, di fatto modificando ed in parte abrogando le fattispecie di pubblicazioni oscene, rendendole inapplicabili ad una serie di situazioni concrete che divengono oggi penalmente irrilevanti.

Una soluzione di questo genere deve comunque ritenersi « provvisoria » (essendo ancora suscettibile di infinite ed infruttuose discussioni ed obiezioni) e lascia certamente trasparire una ormai improrogabile necessità di un chiaro ed incisivo intervento legislativo.

CLAUDIA FERRI